

Roma, 21 febbraio 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_08

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Cripto, l'Ue alle banche: servono antiriciclaggio e consulenze doc**

Policy antiriciclaggio, piano di continuità operativa, sistemi informatici sicuri, separazione delle cripto dagli altri strumenti finanziari e competenze specialistiche per prestare consulenza sulle cripto-attività. Lo chiede la Commissione europea nel regolamento 2025/303 con il quale vengono dettate norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che dovranno essere incluse dalle entità finanziarie che intendono prestare servizi per le cripto attività. Il provvedimento è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 12 marzo prossimo. I compiti in capo alle banche e agli intermediari. La banca o l'intermediario finanziario che intende prestare servizi per le cripto-attività deve predisporre un programma operativo nel quale deve essere riportata la descrizione della relativa struttura organizzativa, della strategia di prestazione di servizi per le cripto-attività ai clienti destinatari e della capacità operativa per i tre anni successivi alla data in cui viene comunicata all'autorità di vigilanza l'intenzione di svolgere i servizi in ambito cripto. La banca dovrà poi fornire informazioni sulla strategia che intende utilizzare per rivolgersi ai clienti, descrivendo i mezzi di marketing che intende utilizzare, compresi siti web, applicazioni di telefonia mobile, riunioni in presenza, comunicati stampa o qualsiasi forma di mezzo fisico o elettronico, tra cui strumenti per campagne sui social media, annunci pubblicitari o banner su internet, reindirizzamento della pubblicità, accordi con influencer, accordi di sponsorizzazione, chiamate, webinar, inviti a eventi, campagne di affiliazione, tecniche di ludicizzazione, inviti a compilare un modulo di risposta o a seguire un corso di formazione, account dimostrativi o materiale didattico. Sempre la banca dovrà fornire all'autorità competente (in Italia Consob e, limitatamente ad alcuni aspetti, Banca d'Italia) informazioni sui meccanismi di controllo interno, sulle politiche e sulle procedure volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio avendo cura di specificare le disposizioni e le risorse umane e finanziarie che intende destinare per garantire, sulla base di indicazioni annuali, che il proprio personale sia adeguatamente formato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e su specifici rischi connessi alle cripto-attività. La banca che intende detenere cripto-attività appartenenti a clienti o i mezzi di accesso a tali cripto-attività ovvero fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica dovrà anche fornire alla competente autorità di vigilanza una descrizione dettagliata delle proprie procedure per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti. In particolare, dovrà essere garantito che i fondi dei clienti non siano utilizzati per conto proprio, che le cripto-attività appartenenti ai clienti non siano utilizzate per conto proprio

e che i portafogli che detengono crypto dei clienti siano diversi da quelli propri dell'ente notificante. Dovrà poi essere fornita una descrizione della procedura atta a garantire che i fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica siano depositati presso una banca centrale o un ente creditizio entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui tali fondi sono stati ricevuti e siano detenuti in un conto distinto da quelli utilizzati per detenere fondi appartenenti all'ente notificante.

Le banche che intendono prestare consulenza sulle crypto-attività, o servizi di gestione del portafoglio di crypto-attività dovranno poi preoccuparsi di definire meccanismi per controllare, valutare e mantenere efficacemente le conoscenze e le competenze delle persone fisiche che prestano questi servizi.

Fonte: Fabrizio Vedana, Italia Oggi del 21 febbraio 2025

➤ **Professionista sempre responsabile della conservazione antiriciclaggio**

Secondo l'art. 31 comma 1 del DLgs. 231/2007 i soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra autorità competente. In particolare, la conservazione ha per oggetto: - la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni; - l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente alle operazioni. A tale obbligo è dedicata la nuova versione della Regola tecnica n. 3 nell'ambito del documento pubblicato di recente dal CNDCEC (si veda "Incarichi di gestore della crisi a rischio riciclaggio non significativo" del 17 gennaio 2025). Con evidenti finalità di semplificazione, la Regola tecnica richiama il principio di proporzionalità di cui all'art. 2 del DLgs. 231/2007 per ribadire che il professionista può adottare modalità proporzionate al proprio grado di complessità organizzativa, purché nel rispetto dei contenuti dell'obbligo previsti dal citato decreto; in tale ottica, l'istituzione e la tenuta del fascicolo del cliente costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni. È dunque confermata la possibilità di gestire l'adempimento in modalità cartacea, informatica o "mista", così come quella di continuare ad alimentare gli archivi cartacei e/o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel DLgs. 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando i dati secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni. In verità, l'utilità pratica di tale alternativa, anch'essa ispirata a esigenze di semplificazione, appare oggi residuale in considerazione, da un lato, del considerevole lasso di tempo intercorso dalla soppressione degli obblighi di registrazione e, dall'altro, della sopravvenuta disponibilità di software aggiornati alla normativa vigente. In ossequio alla normativa in materia di protezione dei dati personali, indipendentemente dal sistema di conservazione prescelto e fatto salvo il caso del professionista individuale che non si avvalga di personale di studio, è sempre necessario indicare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema e quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Si precisa, poi, che la conservazione, nel caso di prestazioni professionali, deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente la data del conferimento dell'incarico, i dati identificativi (ivi compresi, ove disponibili, quelli ottenuti in caso di identificazione a distanza mediante mezzi e procedure di identificazione elettronica) del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, nonché le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'art. 21 del DLgs. 231/2007 (con le modalità ivi previste). Nel caso di operazioni, invece, devono essere identificabili la data, l'importo e la

causale dell'operazione nonché i mezzi di pagamento utilizzati. Una delle novità più interessanti della Regola tecnica n. 3 riguarda la conservazione cartacea, con riferimento alla quale viene eliminato l'obbligo, in precedenza gravante sul professionista, di apporre la propria firma su ciascuno dei documenti conservati nel fascicolo: al fine di soddisfare il requisito della storicità, infatti, la documentazione contenuta nel fascicolo antiriciclaggio deve riportare soltanto l'indicazione della relativa data, ovvero essere riconducibile al periodo di acquisizione attraverso apposizione della data su un documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal professionista o da un suo delegato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione. Infine, in merito alla conservazione informatica, la Regola tecnica enfatizza la circostanza che l'eventuale utilizzo – espressamente previsto dalla legge – di un “autonomo centro di servizi” esterno allo studio professionale non comporta alcun trasferimento della responsabilità in ordine al corretto adempimento degli obblighi di conservazione, che resta sempre in capo al professionista obbligato. A quest'ultimo deve essere sempre assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione di documenti, dati e informazioni utili, tra le altre, “a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente”.

Fonte: Stefano De Rosa e Annalisa De Vivo, Eutekne del 21 febbraio 2025

➤ **Fuori dall'ISEE i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025 n. 40 il DPCM 14 gennaio 2025 n. 13, che apporta alcune modifiche al DPCM 159/2013 in materia di ISEE, tra cui rendere operativa l'esclusione dal calcolo dell'ISEE dei titoli di Stato prevista dall'art. 1 comma 183 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). In modo particolare, il decreto in commento aggiunge il comma 4-bis all'art. 5 del DPCM 159/2013, prevedendo che dal patrimonio mobiliare siano esclusi fino al valore complessivo di 50.000 euro: - i titoli di Stato di cui all'art. 3 del DPR 398/2003; - i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato e i libretti di risparmio postale. Il decreto poi interviene anche su altri punti del DPCM 159/2013, recependo una lunga serie di novità intervenute nel tempo e garantendo così una maggiore certezza del diritto a contribuenti ed enti. Tra questi interventi si segnalano le modifiche all'art. 3 comma 3 lett. a) e b), riguardanti due delle cinque situazioni per cui è possibile considerare nuclei familiari distinti i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, ovvero sia quando: - è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. (in luogo del precedente art. 711) ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 c.c.; - la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. (in luogo del precedente art. 708). Altre novità attengono agli artt. 4 e 5 del DPCM 159/2013, relativi agli indicatori della situazione reddituale e patrimoniale. Nel primo caso, si interviene innanzitutto sulle componenti da sommare per ottenere il reddito del nucleo familiare, tra cui rientrano i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Per effetto delle modifiche apportate dal decreto in commento – che recepisce l'art. 2-sexies comma 1, lett. a) del DL 42/2016 – tali trattamenti dovranno essere esclusi dal reddito imponibile ai fini ISEE se percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. Riscritto invece il comma 4 dell'art. 4 del DPCM 159/2013. La nuova disposizione prevede che dalla somma dei redditi dei componenti il

nucleo si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo (la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà). Relativamente all'art. 5 del DPCM, oltre all'esclusione dal calcolo dell'ISEE dei titoli di Stato, il decreto in commento recepisce il nuovo anno di riferimento dei patrimoni da considerare ai fini ISEE, che è il secondo anno precedente (in luogo dell'anno precedente ancora riportato nel DPCM 159/2013). Novità anche per l'ISEE socio-sanitario, con la soppressione dell'art. 6 comma 3 lett. a) del DPCM 159/2013 (il quale prevedeva che, per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, le detrazioni di cui all'art. 4 comma 4 lett. b) e c), non si applicavano), in recepimento dell'art. 2-sexies comma 1 lett. b) del DL 42/2016. In merito all'art. 10 del DPCM 159/2013 vengono recepite alcune novità contenute nell'art. 10 del DLgs. 147/2017 e riguardanti: - il periodo di validità della DSU, dalla presentazione al 31 dicembre; - la presentazione della DSU da parte del cittadino, che deve avvenire prioritariamente in modalità precompilata, secondo le modalità di cui al DM 9 agosto 2019, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Il DPCM in commento interviene anche sull'art. 13 del DPCM 159/2013, in tema revisione delle soglie, disponendo sia la soppressione dei commi 1 e 2 sia la modifica del successivo comma 3 relativo alle condizioni per l'assegno di maternità di base ex art. 74 del DLgs. 151/2001. Si segnala, in ultimo, che il DPCM in commento interviene anche sull'art. 9 del DPCM 159/2013, relativamente all'ISEE corrente, e sull'art. 14 del DPCM 159/2013, recante disposizioni transitorie e finali. In quest'ultimo caso si prevede la validità delle attestazioni ISEE già rilasciate ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate e fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al DPCM 13/2025.

Fonte: Daniele Silverstro, Eutekne del 20 febbraio 2025

➤ **Al Mef la task force per combattere illeciti finanziari e riciclaggio**

Nell'ultima versione del decreto sulla Pubblica amministrazione atteso al consiglio dei ministri trova spazio anche una nuova riorganizzazione del ministero dell'Economia. Perno di questo ennesimo ridisegno nella struttura di Via XX Settembre è la nascita della nuova direzione generale contro gli illeciti finanziari, che sarà accasata al dipartimento del Tesoro. La riorganizzazione fa crescere però anche la Ragioneria generale dello Stato, che dal testo riceve quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo studio e la consulenza rese necessarie dalle «attività connesse all'attuazione della nuova governance europea», come si legge all'articolo 19 della bozza di decreto. Si sviluppa, poi, la task force per la revisione della spesa, grazie al fatto che le assunzioni finanziate con i 30milioni all'anno messi a disposizione da quest'anno dalla manovra per il 2023 potranno ampliare gli organici dei ministeri, senza limitarsi a coprirne i vuoti com'era previsto fin qui. Alla nuova direzione contro «l'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti» il decreto assegna un ricco ventaglio di compiti, che spazia dalla «elaborazione delle proposte normative, di livello primario e secondario» alla «analisi, proposta, attuazione e monitoraggio delle attività di controllo svolte direttamente o tramite la Guardia di finanza» fino ai «procedimenti sanzionatori per la violazione della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro, e del contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle misure restrittive disposte da regolamenti europei». La nuova direzione si dovrà muovere poi anche sulla scena internazionale, partecipando a G7 e G20 e gestendo «i rapporti bilaterali in materia di prevenzione dei reati finanziari, quali il riciclaggio, il

finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa», tutti temi sui quali sarà chiamata anche a seguire i procedimenti sanzionatori, compresi quelli di denaro». Il debutto della nuova struttura è considerato urgente, tanto che in attesa del perfezionamento della riorganizzazione potrà utilizzare dirigenti e personale della direzione V del Tesoro, quella dedicata alla regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario. Il lungo lavoro sul testo seguito alla diffusione delle prime bozze 15giorni fa ha agito però a tutto campo. In fatto di università salta la norma che rivedeva i calcoli della spesa storica del personale, che andrà armonizzata alla riforma complessiva del fondo di finanziamento ordinario, mentre si riduce da tre a due anni il congelamento degli obblighi di contenimento della spesa per gli organismi strumentali impegnati nell'attuazione del Pnrr (resta però l'incognita delle comunicazioni quotidiane al Siope, il sistema telematico del ministero dell'Economia che monitora i flussi di cassa delle Pa). La spinta alle competenze digitali negli enti pubblici poggia sulla corsia preferenziale per i diplomati degli Istituti tecnici superiori (Its) e su una maggiore specificazione delle competenze che ogni amministrazione dovrà dettagliare nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao),dove va definita anche la programmazione del personale. Salvo sorprese dell'ultima ora, poi, come anticipato sul Sole 24 Ore di sabato gli enti locali sembrano spuntarla nella battaglia annuale per evitare ai Comuni usciti dal dissesto l'obbligo di accantonare le risorse per restituire i prestiti statali ricevuti per pagare i debiti commerciali. Il testo non si limita a ripescare il salvagente saltato dalla legge di conversione del Milleproroghe, che fa slittare l'obbligo di accantonamento per un altro anno, ma introduce anche un'esimente per stoppare le sanzioni agli amministratori riconosciuti responsabili dei default. Lo stop decennale a candidature e incarichi di assessore o revisore non scatterà, in caso di colpa grave, per chi nei primi due anni del primo mandato abbia adottato un piano di riequilibrio: una norma, questa, che pare sartoriale per un singolo caso.

Fonte: Gianni Trovati, il Sole 24 ore del 19 febbraio 2025

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr